

**Avv. Alessandra Fratini**

**La Corte di giustizia dell'Unione europea  
Parte 2: la procedura innanzi alla Corte**

Formazione per l'avvocato in Diritto dell'UE e Diritto internazionale

27 ottobre 2017

Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

## **Le regole comuni a tutti i procedimenti innanzi al giudice UE**

- La rappresentanza delle parti
- Il regime linguistico
- Le notifiche
- I termini
- Il regime delle spese

## **Il procedimento nei ricorsi diretti**

- L'instaurazione del procedimento
- La fase scritta
- La fase orale
- L'accertamento dei fatti e i poteri istruttori
- La sentenza (o altro provvedimento conclusivo del giudizio)
- L'intervento

## **Il procedimento nel rinvio pregiudiziale**

- L'instaurazione del procedimento
- L'ordinanza di rinvio del giudice nazionale
- La fase scritta
- La fase orale
- La sentenza (o altro provvedimento conclusivo del giudizio)

## Le Fonti

- Statuto Corte UE (St): [link](#)
- Regolamento di procedura Corte UE (RP CG): [link](#)
- Regolamento di procedura Tribunale (RP Trib): [link](#) (cons. 2016)
- Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte: [link](#)
- Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale: [link](#)
- Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale: [link](#)

## **Regole comuni a tutti i procedimenti innanzi al giudice UE**

- **Regola generale:** rappresentanza tecnica obbligatoria di tutti i soggetti in causa
  - Stati membri, Stati EFTA e istituzioni UE: rappresentati da un **agente** nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato
  - Altre parti: rappresentate da un **avvocato** «*abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro*» UE o EFTA. Non è richiesta abilitazione a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori
- **Eccezione** → **procedimenti pregiudiziali:** la CG tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice del rinvio

- **24 lingue processuali**
- **Lingua veicolare:** il presidente e il vicepresidente, nonché i presidenti di sezione nella direzione delle discussioni, i giudici e gli AG quando formulano domande, e questi ultimi per le loro conclusioni, possono usare una lingua diversa da quella processuale
- **Lingua di lavoro:** francese (usata da personale, giudici e AG)

I servizi linguistici in qualche cifra



**24**

potenziali lingue  
processuali

**74** interpreti per le  
udienze dibattimentali  
e le riunioni

**613** «giuristi linguisti»  
per tradurre  
i documenti scritti



**23**

unità linguistiche

**552**

combinazioni  
linguistiche possibili



**1 160 000**

pagine tradotte nel 2016 dal servizio di  
traduzione

Riduzione del fabbisogno di traduzione del 2016  
(misure di economia interna): **440 000 pagine**




## Determinazione della lingua processuale

- **Ricorsi diretti:** lingua processuale scelta dal ricorrente, ma
  - Se il convenuto è uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato
  - Su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue processuali
  - Su richiesta di una parte, sentiti la controparte (e l'AG), può essere autorizzato l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue processuali. Tale richiesta non può essere presentata dalle istituzioni UE
- **Procedimenti pregiudiziali:** lingua processuale del giudice del rinvio


## Effettuate a cura del cancelliere

- Al domicilio eletto dal destinatario o con invio al suo recapito, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare, o rimettendone copia contro ricevuta
- Quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all'invio di notifiche mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione (*e-Curia*), la notifica di tutti gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze della Corte, può essere effettuata trasmettendo una copia del documento con tale mezzo


**Percentuale degli atti processuali depositati mediante e-Curia**




**Numero di profili di accesso a e-Curia**



**Numero di Stati membri che utilizzano e-Curia**



(Relazione annuale 2016)



## Computo dei termini

- Il *dies a quo* non si computa, il *dies ad quem* si computa
- Includono sabati, domeniche e festività legalmente riconosciute, ma se il giorno di scadenza è uno di questi giorni la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno lavorativo
- Non sono sospesi durante le ferie giudiziarie
- Sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni

## Il regime delle spese

- Procedimento **gratuito**, salvo eccezioni
- **Ripetibili solo le spese per la difesa** (somme dovute a testimoni e periti) e **spese indispensabili per la causa** (spese di viaggio e soggiorno, compenso agente, consulente o avvocato)
- Nei **ricorsi diretti**, il giudice provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che definisce la causa
- Nei **procedimenti pregiudiziali**, provvede il giudice del rinvio
- Il giudice **non liquida spese**, ma decide sulle stesse, **spetta alle parti accordarsi sul *quantum***
- Se vi è contestazione tra le parti *sul quantum*, il giudice statuisce su domanda di parte


## Ripartizione spese

- **Principio generale: soccombenza**, subordinato a richiesta della parte (altrimenti compensazione)
- **Deroga**: il giudice può condannare la parte non soccombente a rimborsare all'altra le spese riconosciute **superflue o defatigatorie** o se ciò è giustificato dal suo **comportamento**
- Se vi sono **più soccombenti**, il giudice decide sulla ripartizione; se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, compensazione
- Stati membri UE e SEE, istituzioni UE, Autorità di vigilanza EFTA, se **interventuti**, sostengono le proprie spese. Altri intervenienti possono essere condannati a sopportare le proprie spese

## **Il procedimento nei ricorsi diretti**



## L'instaurazione del procedimento 1/1



## Il ricorso deve contenere (a pena di irricevibilità)

- Nome e domicilio del ricorrente
- Qualità e recapito del rappresentante del ricorrente
- Designazione della parte/i avverso cui è proposto il ricorso
- Oggetto della controversia, motivi e argomenti dedotti ed esposizione sommaria dei motivi
- Conclusioni
- "*Se del caso*", prove e le offerte di prova

**Lunghezza consigliata:** 30 pagine CG e 50 pagine Trib

## **Al ricorso sono allegati (a pena di irregolarità formale)**

- L'atto di cui è richiesto l'annullamento o (ricorso in carenza) il documento che certifichi la data della richiesta
- Prova dell'esistenza della persona giuridica ricorrente (i.e. statuto o estratto del registro imprese/associazioni)
- Il certificato da cui risulti abilitazione al patrocinio dell'avvocato

## Controricorso

- Nome e domicilio del convenuto
- Motivi e argomenti dedotti
- Conclusioni del convenuto
- Eventualmente, prove e offerte di prova

## Si applicano le regole del ricorso quanto a

- Elezione di domicilio
- Abilitazione al patrocinio
- Prova dell'esistenza della persona giuridica e allegati

**Lunghezza consigliata:** 30 pagine CG e 50 pagine Trib

## Replica e controreplica

Ricorso e controricorso possono essere integrati da replica e controreplica

- **Il Trib** può decidere che un secondo scambio non è necessario perché il contenuto del fascicolo è sufficientemente completo

Il presidente stabilisce i termini per il deposito e può precisare i punti sui quali gli atti devono vertere

Replica e controreplica possono contenere **nuovi mezzi di prova**, ma il ritardo nella presentazione deve essere motivato

**Lunghezza consigliata:** 10 pagine CG, 25 pagine Trib

## **Regole comuni agli atti processuali**

- Originale sottoscritto (da agente o avvocato) e datato
- Atto (+ allegati) depositato con 5 copie per CG e 3 per Trib + tante copie in più quante sono le parti

## Motivi nuovi

- Vietato dedurre motivi nuovi in corso di causa, a meno che si basino su elementi di diritto/fatto emersi durante il procedimento
- Il presidente pone le altre parti in condizione di rispondere ai motivi nuovi
- La sentenza definitiva decide sulla loro ricevibilità
- Il giudice UE ha il diritto/obbligo di sollevare d'ufficio motivi nuovi di ordine pubblico (i.e. difetto di competenza)

Chiuso lo scambio di memorie

Il Presidente fissa data presentazione alla riunione generale della **relazione preliminare del GR**

La CG, sentito l'AG, decide in merito alle proposte del GR/Il Trib decide in merito alle proposte del GR e, eventualmente, all'apertura della fase orale del procedimento

Apertura fase orale  
(disposta con decisione del Presidente che ne fissa data di inizio)



## Chiusura fase scritta

- Notificata alle parti da cancelleria
- Il presidente fissa data presentazione a CG/Trib della **relazione preliminare del GR**



*“contiene un’ analisi delle questioni rilevanti in fatto e in diritto sollevate dal ricorso nonché proposte sull’opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, sullo svolgimento della fase orale e sull’eventuale rimessione della causa alla grande sezione o a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici e sulla rimessione eventuale della causa al giudice unico”*

Il processo UE **non** conosce un'autonoma “fase istruttoria”  
sistematicamente **definita**



- Gli atti istruttori possono essere compiuti sia dopo la fase scritta (ma prima della fase orale), sia durante la fase orale o dopo di essa (in caso di riapertura)
- **L'istruttoria è “ibrida”**: accusatoria (*onus probandi incumbit ei qui dicit*)/inquisitoria (forte impulso del giudice che può richiedere alle parti o a terzi documenti/info desiderabili)

## Misure di organizzazione del procedimento

- Mirano a garantire istruzione delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti
- Consistono nel:
  - Porre quesiti alle parti
  - Invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su taluni aspetti della controversia
  - Chiedere informazioni alle parti o a terzi
  - Chiedere alle parti la produzione di qualsiasi atto concernente la causa
  - Convocare a riunione le parti
- Sono ammesse dal collegio giudicante (Trib) e da GR o AG (CG)

### **Mezzi istruttori (lista non tassativa)**

- Comparizione personale delle parti (poco frequente)
- Richiesta di informazioni e documenti (più frequente)
- Prova testimoniale
- Perizia (per quantificazione danno)
- Sopralluogo (poco frequente)

### ***Iter* ammissione**

- La prova è ammessa con ordinanza (sentito l'AG)
- Il giudice può sempre ammettere prova contraria e ampliamento prova

Risultanze istruttorie soggette a libero apprezzamento del giudice

→ **manca istituto prova legale**


## Apertura fase orale

- **CG:** su domanda motivata di parte\* **ma**, su proposta del GR e sentito l'AG, CG può decidere di **non tenere udienza** ove ritenga di essere "*sufficientemente edotta*"
- **Trib:** su domanda motivata di parte\* o d'ufficio. In assenza di domanda di parte, può decidere di statuire **senza fase orale**, **qualora** ritenga di essere "*sufficientemente edotto*"



### Processo ad oralità eventuale

\*La domanda di parte è presentata entro **tre settimane** da notifica chiusura fase scritta (termine prorogabile dal presidente)



### **Udienza di discussione**

- Pubblica (porte chiuse solo per gravi motivi)
- Il Presidente dirige la discussione ed esercita la polizia dell'udienza
- Il cancelliere redige verbale e cura il cd. trascritto integrale

## **Svolgimento udienza di discussione**

- Breve colloquio informale tra difensori e collegio giudicante
- Esposizione delle difese orali dei difensori (ricorrente, convenuto ed eventuali intervenienti)
- Quesiti posti da presidente, GR e AG (se presente)
- Brevi repliche difensori
- Se non sono previste conclusioni dell'AG, il presidente dichiara chiusa la fase orale alla fine della discussione

## Le conclusioni dell'AG chiudono la fase orale del procedimento

### Corte

- **Conclusioni eventuali:** ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la CG può decidere, sentito l'AG, che la causa sia giudicata senza conclusioni

### Tribunale


- **Conclusioni solo in casi eccezionali :** il Trib può essere assistito da un AG se ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa



## La sentenza (o altro provvedimento conclusivo del giudizio) 1/4

---

Chiusa fase orale



Collegio si riunisce in  
camera di consiglio

Sentenza/Ordinanza

## La sentenza (o altro provvedimento conclusivo del giudizio) 2/4

---

### **La sentenza/ordinanza deve contenere**

- Indicazione che essa è pronunciata dalla CG/Trib
- Indicazione del collegio giudicante
- La data in cui è pronunciata/emessa
- Il nome del presidente e dei giudici partecipanti alla deliberazione, con indicazione del GR
- Il nome dell'AG e del cancelliere
- L'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti
- Le conclusioni delle parti
- La data dell'eventuale udienza di discussione
- La menzione che l'AG è stato sentito e, eventualmente, la data delle sue conclusioni
- L'esposizione sommaria dei fatti
- La motivazione
- Il dispositivo, ivi compresa, se del caso, la decisione relativa alle spese

## La sentenza (o altro provvedimento conclusivo del giudizio) 3/4

---

### **La sentenza**

- Letta in udienza pubblica
- Depositata in originale in cancelleria
- Notificata alle parti e pubblicata in GU (data/dispositivo) e in Raccolta
- Ha effetto dal giorno in cui è pronunciata

## La sentenza (o altro provvedimento conclusivo del giudizio) 4/4

---

### **Ordinanza motivata**

- Emessa in caso di:
  - Manifesta incompetenza
  - Manifesta irricevibilità
  - Venir meno dell'oggetto del ricorso
  - Non luogo a statuire (sentite le parti)
  - Rinuncia agli atti
- Depositata in cancelleria, notificata in copia autentica alle parti e pubblicata in GU (data/dispositivo)
- Produce effetti vincolanti dal giorno in cui è notificata

## Caratteristiche

- Solo volontario e adesivo
- Accessorio alla causa principale: interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui si trova

## Intervenienti

- **Privilegiati:** Stati membri e istituzioni UE possono intervenire senza provare specifico interesse
- **Non privilegiati:** ogni altra persona che possa dimostrare di avere un interesse (diretto e attuale) alla soluzione della controversia

**NB.** Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause inter-istituzionali (fra Stati membri, fra istituzioni UE, o fra Stati membri e istituzioni UE)

## ***Iter processuale***

Istanza di intervento (**entro 6 settimane + 10gg** da pubblicazione ricorso in GU)

Eventuali osservazioni altre parti

Decisione CG/Trib su istanza di intervento


Memorie di intervento (**entro 1 mese da comunicazione atti processuali** a interveniente/**entro il termine assegnato dal presidente Trib**)

Replica delle parti (il presidente assegna un termine)

## **Il procedimento nel rinvio pregiudiziale**



## L'instaurazione del procedimento 1/1





## **Contenuto** (a pena di irricevibilità)

- Illustrazione sommaria oggetto controversia e fatti
- Norme nazionali applicabili (e, se del caso, giurisprudenza nazionale)
- Questioni sottoposte a CG e motivi rinvio
- Indicazione con la “*maggior precisione possibile*” delle disposizioni di diritto UE pertinenti
- Breve esposizione argomenti delle parti del procedimento principale

## Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale

- La CG resta investita della domanda di pronuncia pregiudiziale *“fintantoché il giudice che ha adito la Corte non abbia ritirato la sua domanda”* (es. soluzione raggiunta tra le parti/rinuncia agli atti)
- Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati

## Legittimati a presentare memorie/osservazioni scritte

- Parti causa principale
- Stati membri
- Commissione (*“amicus curiae”*)
- Istituzione, organo, organismo UE che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione *“quando ne sia il caso”*
- Stati SEE e autorità EFTA *“laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell’accordo”*

## **Diversamente da ricorsi diretti**

- Non è ammessa replica scritta: osservazioni scritte unico atto della procedura
- Non è previsto l'istituto dell'intervento

## **Analogamente a ricorsi diretti la CG può**

- Adottare misure di organizzazione (i.e. formulazione quesiti)
- Disporre eventuali misure istruttorie

## **Specificità istruttoria**

- La CG, sentito l'AG, può chiedere chiarimenti al giudice del rinvio. La risposta è notificata agli interessati

## Udienza di discussione

- Solo su domanda motivata degli interessati entro tre settimane da notifica memorie/osservazioni scritte
- **Sempre ammessa** se la domanda motivata è stata presentata da uno degli interessati che non ha presentato memorie/osservazioni
- **Sempre omessa** nei casi in cui la Corte può statuire con ordinanza motivata (vedi *infra*)

## La conclusioni dell'AG

- Concludono la fase orale del procedimento
- **Sono eventuali:** ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la CG può decidere, sentito l'AG, che la causa sia giudicata senza conclusioni
- **Sono sempre omesse** nei casi in cui la CG può statuire con ordinanza motivata (vedi *infra*).

La sentenza (o altro provvedimento conclusivo del giudizio) 1/1

---

## **Di regola la CG si pronuncia con sentenza**

**Ordinanza motivata emessa** (su proposta del GR, sentito l'AG):

- Casi visti per ricorsi diretti
- Questione pregiudiziale identica a questione sulla quale la CG ha già statuito
- La risposta può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza
- La risposta non dà adito a ragionevole dubbio

# Grazie!

Alessandra Fratini

[a.fratini@fratinivergano.eu](mailto:a.fratini@fratinivergano.eu)

[www.fratinivergano.eu](http://www.fratinivergano.eu)